



Bruxelles, 13.9.2019  
COM(2019) 417 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

### **Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea**

## **ALLEGATO**

### **Direttive di negoziato**

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi di seguito specificati in dettaglio.

#### **1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

L'accordo ha lo scopo di modificare l'accordo esistente tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea<sup>1</sup> ("l'attuale accordo"). Quest'ultimo, entrato in vigore il 1° dicembre 2014, disciplina il rilascio di visti ai cittadini della Repubblica del Capo Verde (di seguito "il Capo Verde") per soggiorni previsti nello spazio Schengen di non oltre 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Dal 1° gennaio 2019 il Capo Verde esonera dall'obbligo del visto i cittadini dell'UE che viaggiano a Capo Verde per soggiorni fino a 30 giorni. In principio i cittadini dell'UE possono beneficiare delle facilitazioni previste dall'accordo per soggiorni superiori a 30 giorni e fino a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Inoltre, l'accordo di modifica si applicherebbe pienamente, su una base di reciprocità, nel caso in cui il Capo Verde decidesse di reintrodurre l'obbligo del visto per i cittadini dell'UE.

L'accordo di modifica dovrebbe stabilire diritti e obblighi chiari, inequivocabili e giuridicamente vincolanti per facilitare le procedure di domanda e di rilascio dei visti per i cittadini del Capo Verde, tenendo conto nel contempo delle norme del codice dei visti riveduto<sup>2</sup>.

#### **2. QUESTIONI SPECIFICHE**

L'accordo di modifica dovrebbe tenere conto dell'attuale accordo, dei precedenti accordi di facilitazione del rilascio dei visti conclusi dall'Unione con altri paesi terzi, nonché della particolare situazione del Capo Verde, che è stato il primo paese terzo non situato nel vicinato dell'UE con il quale l'Unione ha concluso un accordo di facilitazione dei visti, parallelamente a un accordo di riammissione.

Inoltre, la modifica del codice dei visti, entrata in vigore il 2 agosto 2019 e applicabile a decorrere dal 2 febbraio 2020, prevede una serie di modifiche delle norme generali per le procedure di rilascio dei visti. Le norme rivedute dovrebbero essere prese in considerazione anche per garantire che le agevolazioni offerte al Capo Verde dall'accordo di modifica continuino ad andare oltre le norme generali stabilite nel nuovo codice dei visti.

##### **2.1. Diritti per i visti**

L'accordo di modifica dovrebbe fissare l'importo dei diritti per il trattamento delle domande di visto alla metà dell'importo previsto dalla legislazione nazionale delle parti.

Oltre alle categorie definite all'articolo 5, paragrafo 1, dell'attuale accordo, è opportuno esentare dal pagamento dei diritti per i visti i richiedenti di età inferiore a 18 anni. Potrebbe

<sup>1</sup> GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

essere presa in considerazione anche l'esenzione di altre categorie di richiedenti, ad esempio i familiari stretti dei cittadini dell'UE.

## **2.2. Visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità**

Le norme relative alla concessione di visti per ingressi multipli con un periodo di validità di cinque anni a determinate categorie di richiedenti, stabilite dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'attuale accordo, dovrebbero rimanere applicabili.

In aggiunta, l'accordo di modifica dovrebbe definire le norme per il rilascio di visti per ingressi multipli a tutti gli altri richiedenti, sulla base delle disposizioni dell'articolo 24 del codice dei visti riveduto.

L'articolo 24, paragrafo 2, del codice dei visti riveduto stabilisce un sistema generale di emissione "a cascata" per tutti i richiedenti, indipendentemente dalla finalità del loro viaggio. Nell'accordo di modifica dovrebbe essere adottato un approccio analogo.

L'accordo di modifica dovrebbe agevolare l'emissione di visti per ingressi multipli, riducendo il numero di visti precedentemente ottenuti e correttamente utilizzati e/o ampliando i periodi di riferimento durante i quali il numero definito di visti dovrebbe essere ottenuto e correttamente utilizzato. Tale sistema "a cascata" potrebbe, ad esempio, funzionare come segue:

- dopo avere ottenuto e correttamente utilizzato uno o due visti nei 24 mesi precedenti, al momento di chiedere il visto successivo i richiedenti dovrebbero ottenere un visto per ingressi multipli con una validità di un anno;
- dopo aver utilizzato correttamente un visto per ingressi multipli nei 30 o 36 mesi precedenti, il richiedente dovrebbe ottenere un visto per ingressi multipli con una validità più lunga (ad esempio, due o tre anni);
- dopo aver utilizzato correttamente un visto per ingressi multipli della durata di 2 o 3 anni nei 42 o 48 mesi precedenti, il richiedente dovrebbe ottenere un visto per ingressi multipli con una validità più lunga (ad esempio, tre o massimo cinque anni).

## **2.3. Documenti giustificativi**

L'accordo di modifica dovrebbe prevedere agevolazioni riguardo ai documenti giustificativi da allegare alla domanda di visto.

Le prove documentali da presentare per dimostrare la finalità del viaggio del richiedente dovrebbero essere ridotte, in generale, a un unico documento giustificativo per ciascuna categoria di richiedenti oggetto dell'accordo di modifica.

I richiedenti che hanno già ottenuto e correttamente utilizzato un visto per ingressi multipli (valido per almeno un anno) dovrebbero essere esentati, in linea di principio, dalla presentazione di documenti giustificativi relativi all'alloggio o dalla prova della disponibilità di mezzi sufficienti a coprire l'alloggio.

## **2.4. Esenzione dal visto per i titolari di lasciapassare dell'UE**

L'accordo modificato dovrebbe esonerare dall'obbligo del visto i titolari di lasciapassare dell'UE rilasciati a taluni agenti delle istituzioni dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio.

## **2.5. Clausola sospensiva**

L'accordo di modifica dovrebbe modificare le clausole finali dell'attuale accordo, introducendo la possibilità per le parti di sospenderlo, in tutto o in parte, per qualsiasi ragione e, in modo esplicito, qualora si ritenga che il Capo Verde non cooperi in modo sufficiente in materia di riammissione.